



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini
SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 02.08.2004

ELEMENTI NORMATIVI

1° REVISIONE E AGGIORNAMENTO

Adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2014
Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2016

2° REVISIONE (cartografica)

Adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 08.11.2016
Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20.02.2017

3° REVISIONE (cartografica)

Adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.11.2019
Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 18.02.2020

ART. 1 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. Limitazioni normative per le sorgenti sonore fisse

- 1.1.1 All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale contenuta negli elaborati allegati alla Classificazione Acustica del Territorio Comunale ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 26.10.1995 n. 447.
- 1.1.2 Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal DM 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- 1.1.3 Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- 1.1.4 I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel DPCM 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- 1.1.5 I limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati, anche in presenza di valori superiori a quelli fissati, qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

2. La situazione acustica allo stato attuale

- 1.2.1 Gli elaborati del Piano Comunale di Classificazione Acustica individuano una classe acustica ad ogni singola Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.) del territorio comunale, sulla base dell'uso reale del suolo (stato di fatto) e della destinazione assegnata dal P.R.G. (stato di progetto).
- 1.2.2 In relazione a tale classificazione acustica si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti:

a) SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'

Situazioni con clima acustico attuale entro valori limite di zona indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97. Confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A) (es. classe III che confina con classe IV) in cui non risulta, allo stato attuale, una situazione di conflitto acustico e quindi non si rendono necessari interventi di risanamento acustico;

b) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A) (es. classe III che confina con classe V), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (superamento del limite di zona assoluto); per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento acustico.

Sono comunque aree potenzialmente problematiche, che dovranno essere oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procede alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico.

c) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso si dovrà prevedere un Piano di Risanamento Acustico, il quale individuerà l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individuerà le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti.

ART. 2 - AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

- 2.1 Per le aree destinate alle manifestazioni temporanee è prevista la deroga ai limiti di rumorosità, così come previsto dalla delibera di giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Si dovranno comunque prediligere per le manifestazioni temporanee le aree di classe IV.

ART. 3 - STRUMENTI ATTUATIVI

1 - Piani Urbanistici Attuativi

- 3.1.1 Ai fini dell'applicazione dei successivi paragrafi, si intendono "Piani urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale o di Piano Operativo Comunale" : i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi Integrati di Intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.
- 3.1.2 Ai Piani urbanistici attuativi del presente articolo sono assimilati i progetti che interessano una superficie territoriale o fondiaria superiore a 3 Ha o quei progetti di cui in fase istruttoria da parte degli uffici comunali si ravvisi la assoggettabilità al presente articolo.
- 3.1.3 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1.1, i piani urbanistici attuativi di cui al precedente comma debbono garantire:

- Entro il perimetro dell'area in oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- Nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di tali limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- Qualora invece i limiti di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area. La realizzazione di eventuali difese acustiche potranno essere concertate tra la ditta esistente che produce le fonti rumorose e i soggetti proponenti il nuovo intervento.

3.1.4 Piani urbanistici attuativi debbono prevedere una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe (fra zona di classe acustica differenti, ove possibile, non dovranno risultare variazioni per più di 5dB(A)).

3.1.5 Ai Piani urbanistici attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Valutazione Previsionale di Clima Acustico", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo.

3.1.6 Ai fini della certificazione richiesta si dovranno considerare gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

3.1.7 La realizzazione degli interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico di chi intenda dare corso all'attuazione degli interventi contenuti nel Piano Urbanistico Attuativo, con le seguenti specificazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente:

- qualora all'interno del PUA siano previste nuove sorgenti di rumore di qualsiasi tipo, comprese le infrastrutture di trasporto, gli interventi di riduzione del rumore ambientale entro i limiti previsti devono essere necessariamente realizzati dall'attuatore del piano;
- qualora il PUA comprenda destinazioni d'uso residenziali e/o scolastica/sanitaria, nel caso di rumore immesso all'interno dell'area oggetto di PUA da sorgenti fisse esterne (anche se preesistenti), occorrerà riferirsi ai singoli decreti attuativi della L. 447/95 per stabilire a chi ed in quale misura competono gli interventi di riduzione della rumorosità ambientale entro i limiti. Tali precisazioni sono necessarie in quanto, la normativa vigente, configura responsabilità differenti nel caso in cui tali sorgenti esterne all'area

del piano siano costituite da infrastrutture di trasporto o da sorgenti sonore fisse di altra natura.

- 3.1.8 I Piani urbanistici attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).
- 3.1.9 L'approvazione dei Piani urbanistici attuativi previsti deve prevedere se necessario (es. la realizzazione, all'interno del comparto, di nuovi edifici scolastici e, quindi, aree di maggior tutela), l'aggiornamento della classificazione acustica definita nell'ambito del Piano Comunale medesimo.
- 3.1.10 Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:
- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità, ecc);
 - l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro - ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub - comparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili è infatti possibile mettere in atto e graduare numerosi azioni protettive variamente combinate tra loro.

- 3.1.11 In particolare dovranno essere di norma osservati nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.
- 3.1.12 In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici, nel qual caso ad esecuzione avvenuta dovrà essere presentata dai soggetti realizzatori i risultati di un monitoraggio effettuato da un tecnico competente in acustica (art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - D.P.C.M. 31.03.1998). Nel caso si evidenziassero valori fuori dai limiti previsti si dovranno predisporre ulteriori opere di contenimento acustico al fine di rientrare entro i limiti. Tali opere, corredate da misurazioni post-operam effettuate da un tecnico competente in acustica, dovranno rappresentare la verifica finale tesa ad accertare il rispetto dei limiti di zona, qualora, in sede di valutazione previsionale e per motivi indipendenti dalla volontà del tecnico competente in acustica, residuavano margini di incertezza circa il rispetto dei limiti a causa di situazioni

non definibili o esterne all'area di piano. Tale accertamento dovrà essere trasmesso al Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere verifiche post-operam nei casi previsti dalla normativa vigente (attività produttive, commerciali, ...), al fine di accertare il rispetto dei limiti di zona.

3.1.13 L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di improcedibilità dell'iter approvativi del Piano.

3.1.14 I nuovi Piani Urbanistici Attuativi in prevalenza residenziali dovranno essere inseriti in zona di classe II o III. Nel caso vengano inseriti in prossimità di infrastrutture di trasporto che inducano una classe IV di cui all'art. 4 della Delibera Regionale 2053/01, dovranno essere previste opere di mitigazione tali da garantire i limiti previsti dalla classe III anche in riferimento al rumore generato dall'infrastruttura stradale.

2 - Interventi Edilizi Diretti

3.2.1 Ai fini dell'applicazione dei successivi paragrafi, si intendono "Interventi Edilizi Diretti" tutti gli interventi realizzati senza Piani attuativi e cioè permesso di costruire, autorizzazioni edilizie o altro atto di assenso a modificazioni edilizie o nell'uso, ammesse dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi, comunque denominate.

3.2.2.a Nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgv 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;

deve essere allegata, a corredo dei progetti, la Documentazione di Impatto Acustico.

3.2.2.b Devono altresì contenere una Documentazione di Impatto Acustico le domande per il rilascio:

- a) i permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive

3.2.2.c In caso di SCIA od altro atto equivalente, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma precedente (art. 10, comma sesto, L.R. n. 15/2001), la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'Autorità competente al controllo.

3.2.2.d In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo I, la realizzazione di nuovi edifici adibiti a qualsiasi uso disciplinata da intervento edilizio diretto, e gli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edifici preesistenti, in quanto comportanti il rifacimento o la sostituzione/coibentazione di muri serramenti esterni, di solai, pavimenti e divisori tra singole unità catastali, comporta la redazione della Documentazione di Impatto Acustico.

3.2.2.e L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

3.2.2.f In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L.R. n. 15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del titolare del progetto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

3.2.2.g Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, comportante l'insediamento di sorgenti rumorose, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona.

3.2.2.h Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata una Documentazione di Impatto Acustico.

3.2.3.a È fatto obbligo di produrre una Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

A) scuole e asili nido;

B) ospedali;

C) case di cura e di riposo;

D) parchi pubblici urbani ed extraurbane;

E) nuovi insediamenti residenziali in prossimità delle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico.

3.2.3.b La Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi di cui ai precedenti punti A, B e C.

ART. 4 - STRUMENTI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

1 - Documentazione di Impatto Acustico e documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico.

- 4.1.1 La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:
- a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
 - b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla Legge n. 447/1995, articolo 8, comma 2.
- 4.1.2 La documentazione di impatto acustico e la valutazione previsionale di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, art. 2 della Legge n. 447/1995, e devono contenere:
- a) planimetria aggiornata indicante le destinazioni urbanistiche delle zone e relativi usi consentiti per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
 - b) indicazione della classe acustica di appartenenza dell'opera in progetto e delle classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa;
 - c) individuazione, sulla planimetria di cui sopra, dei ricettori presenti, con relativi usi, altezze rispetto al piano campagna e valori limite desumibili dalla classificazione acustica comunale;
 - d) nel caso di infrastrutture di trasporto, eventuale indicazione delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura e dei valori limite applicabili al loro interno;
 - e) dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante;
 - f) indicazione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo;
 - g) descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
 - h) indicazione delle modalità e dei tempi di funzionamento per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo;
 - i) indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotti dall'opera in progetto;
 - j) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
 - k) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali (limiti di immissione, limiti di emissione, limiti differenziali);

- l) per i modelli di calcolo utilizzati, la descrizione del modello medesimo, l'accuratezza della stima dei valori dei livelli sonori e l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale;
- m) qualora già in fase di progetto vengano previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, la descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché il grado di attenuazione previsto presso i punti individuati nell'ambiente esterno o presso i potenziali ricettori considerati.
- n) inoltre per le infrastrutture stradali indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche, descrizione del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti (ore di punta, media giornaliera su base settimanale, composizione percentuale per le diverse categorie, etc.); stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti. Inoltre per le strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento) dovrà essere descritta la propagazione sonora verso gli spazi circostanti, attraverso la determinazione delle curve di isolivello individuabili ad una altezza dal suolo di quattro metri (sia ante-operam che post-operam); i dati previsionali dovranno riferirsi a scenari ad uno e a dieci anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata.

4.1.3 L'Autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha la facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo all'inizio della attività al fine di accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte. Qualora in fase di collaudo detti limiti non risultassero rispettati occorrerà apportare le dovute modifiche che ne garantiscano la compatibilità acustica.

4.1.4 La documentazione per la Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve comprendere adeguata relazione tecnica contenente almeno:

- a) indicazione della classificazione acustica del territorio assegnata all'area in questione;
- b) la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo riferiti alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata dal nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i ricettori sensibili. Dovranno comunque essere caratterizzati acusticamente anche eventuali spazi esterni di pertinenza, fruibili da persone o comunità. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la ISO 1996. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie e procedure adottate. Rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative eventualmente in accordo con l'ente di

- controllo, serviranno a verificare la compatibilità dei livelli di rumore presenti con i valori limite alla classe acustica individuata;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale di ogni edificio del nuovo insediamento con le caratteristiche di utilizzo del medesimo e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici passivi degli edifici previsti nel progetto;
 - d) le valutazioni e le stime dei livelli sonori attesi, relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area, in riferimento ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali. Tali stime dovranno tenere conto dell'altezza dal suolo dei potenziali ambienti abitativi sottoposti all'immissione sonora rispetto all'altezza delle sorgenti. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati.

ART. 5 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

- 5.1.1 Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, della Legge 447/95.
- 5.1.2 In caso di mancata presentazione della Documentazione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della Legge 447/95.
- 5.1.3 Inoltre ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15 del 09 maggio 2001, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, previste dalla legge medesima, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) pagamento di una somma da € 516 a € 5.164 per la mancata presentazione, entro il termine, del Piano di risanamento acustico (art. 9, comma 1, L.R. n. 15/2001);
 - b) pagamento di una somma da € 1.549 a € 15.493 per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti (art. 9, commi 3 e 4, L.R. n. 15/2001);

ART. 6 - AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

- 6.1.1 L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
- 6.1.2 L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene, con la procedura prevista dall'art. 3 della L.R. n. 15/2001 e successive modifiche, contestualmente:
- all'atto di adozione di Varianti specifiche, che incidano in modo significativo sui parametri urbanistici, o di Varianti generali al PRG;
 - all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Particolareggiati Attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi, se ritenuto necessario.

ART. 7 - NORMA PROVVISORIA

- 7.1.1 I limiti di zona cartografica sono stati redatti sulla base degli elaborati di pianificazione comunale e sovracomunale, pertanto, in presenza di imprecisioni e difformità circa i limiti di zona, si intendono di riferimento quelli relativi agli strumenti di pianificazione alla data del 15 luglio 2003 (data di approvazione della Variante Generale al PRG).